



COMUNE DI CERIANA

PROVINCIA DI IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.27

OGGETTO:

ART. 20 D.LGS. N. 175/2016: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI.

L'anno duemilaventitre addì ventinove del mese di dicembre alle ore undici e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta aperta al pubblico di Prima convocazione, in modalità mista, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Si collega da remoto anche il Consigliere BUSCAGLIA Francesca

Cognome e Nome	Presente
1. CAVIGLIA MAURIZIO - Presidente	Sì
2. ROVERIO PAOLO - Vice Sindaco	Sì
3. BUSCAGLIA FRANCESCA - Assessore	Sì
4. REBAUDO RICCARDO - Consigliere	Sì
5. ROLANDO MAURO - Consigliere	Sì
6. GHIORZI JOHN BOB - Consigliere	No
7. BONGIOVANNI FRANCESCA - Consigliere	Sì
8. PRIORI AGOSTINO - Consigliere	Sì
9. CALA' ANGELA - Consigliere	Sì
10. MENNUNI FILIPPO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor dott.ssa Francesca Minetto il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CAVIGLIA MAURIZIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Oltre al Vice Segretario sono collegati telematicamente in videoconferenza i consiglieri:

- Rebaudo Riccardo
- Calà Angela
- Mennuni Filippo
- Buscaglia Francesca

Si dà atto che:

- il riconoscimento facciale e vocale e quindi l'identificazione dei partecipanti da parte del Sindaco e del Vice Segretario, ciascuno per le rispettive competenze.
- Il collegamento è avvenuto tramite la piattaforma "ZOOM" per videoconferenza ed i Consiglieri dichiarano espressamente di garantire la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e che il collegamento assicura qualità per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

"1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";*

ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2022;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 27/09/2017, ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione n. 48 del 19/12/2023 ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 prot. 5090 del 21/12/2023;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica-contabile;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi ed accertati nei modi e nelle forme di legge.;

VISTI:

- il d.Lgs. n. 118/2011;
- il d.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

DELIBERA

1. **di approvare** la ricognizione al 31/12/2022 delle società in cui il Comune di CERIANA detiene partecipazioni, dirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e

analiticamente dettagliate nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. **di approvare** il Piano di razionalizzazione periodica delle società e delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Ceriana al 31.12.2022, ex art. 20 del T.U.S.P., secondo quanto indicato nella Relazione tecnica e nelle schede per la razionalizzazione di cui al modello approvato dalla Corte dei Conti d'intesa con il MEF Dipartimento del Tesoro, allegati al presente provvedimento rispettivamente sotto le lettere B) e C) per farne parte integrante e sostanziale;
3. **di trasmettere**, ex art. 20, commi 3 e 4, del T.U.S.P., i documenti di cui ai precedenti punti 1) e 2), con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014 e ss.mm.ii., nonché di renderli disponibili alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P. e alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti competente ex art. 5, comma 4, del T.U.S.P.;
4. **di trasmettere** la presente deliberazione alle società partecipate dal Comune dettagliatamente elencate nell'allegato B);
5. **di dichiarare**, con separata votazione espressa nei termini di legge, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile

(Art. 49 - comma 1 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

La sottoscritta rag. Claudia Onda Responsabile del Servizio Finanziario, esprime, **in ordine alla regolarità tecnica e contabile**, parere favorevole ai sensi dell'art. 97 comma 4 lettera b) e dell'art. 49 - comma 1 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 2, lettera b), del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, in Legge 7 dicembre 2012, n. 213, previo controllo di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 147 bis del TUEL;

Il Responsabile del Servizio
Rag. Claudia Onda

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to : CAVIGLIA MAURIZIO

Il Vice Segretario Comunale
F.to : dott.ssa Francesca Minetto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. *del Registro Pubblicazioni*

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 09/01/2024 al 24/01/2024 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Ceriana , lì 09/01/2024

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to : dott.ssa Francesca Minetto

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Ceriana, lì _____

Il Vice Segretario Comunale
dott.ssa Francesca Minetto

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29-dic-2023

- ☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Vice Segretario Comunale
dott.ssa Francesca Minetto

**PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA
DELLE SOCIETA'
E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
AL 31.12.2022
EX ART. 20, D.LGS. N. 175/2016
(DA APPROVARSI ENTRO IL 31.12.2023)**

RELAZIONE TECNICA

1) Premessa.

Con il D.Lgs. n. 175/2016, è stato emanato il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (di seguito indicato per brevità T.U.S.P.).

L'articolo 24 T.U.S.P. (Revisione Straordinaria delle Partecipazioni), al 1° comma, ha previsto che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del decreto stesso (23 settembre 2016) in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfino i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadano in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, siano alienate o siano oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica ha dovuto effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto, individuando quelle che dovevano essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni dovevano essere rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

Il comma 4 dell'art. 24 ha previsto che l'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avvenga entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.

Il comma 5 dell'art. 24 ha previsto che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non possa esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima sia liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater C.C..

Il comma 5-bis dell'art. 24, come anche precisato più avanti, ha previsto che, a partire dal 1.1.2019 e fino al 31.12.2021, le disposizioni dei commi 4 e 5 sopra citati non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione e, inoltre, che l'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è autorizzata a non procedere all'alienazione.

L'articolo 4 T.U.S.P. (Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche) ha previsto, al comma 1, che le amministrazioni pubbliche, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

L'articolo 4, comma 2, T.U.S.P., ha previsto che nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possano, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50/2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50/2016".

L'articolo 4, comma 4, T.U.S.P., ha previsto che le società in house abbiano come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del sopra indicato comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16 T.U.S.P., tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

L'articolo 4, comma 9-bis, T.U.S.P., ha previsto, inoltre, che, nel rispetto della disciplina europea, sia fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16 T.U.S.P..

L'articolo 5 T.U.S.P. (Oneri di motivazione analitica) ha previsto, al comma 1, che, ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite debba essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

L'art. 16 T.U.S.P. (Società in house) ha previsto che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore rispetto al limite del comma 3 anche

a finalità diverse, fermo il rispetto dell'articolo 4, c. 1, T.U.S.P., a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società (comma 3-bis).

Il comma 7 dell'art. 26 T.U.S.P. ha previsto che sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera CIPE 21.3.1997.

Il comma 12-sexies dell'art. 26 T.U.S.P. ha previsto che, in deroga all'articolo 4, le amministrazioni pubbliche possano acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente. Con riguardo a tali società, le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), T.U.S.P. non trovano applicazione e le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018.

L'articolo 20 T.U.S.P. (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche), al comma 1, ha previsto che, fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Il comma 2 dell'art. 20 sopra citato ha previsto, inoltre, che i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, siano adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a € 1.000.000 (con il correttivo dell'art. 26, c. 12-quinquies, T.U.S.P.);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, T.U.S.P., ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P..

In ottemperanza alla normativa sopra citata, il Comune di Ceriana, con deliberazione C.C. n. 20 del 27.9.2017, ha approvato la Revisione Straordinaria delle Partecipazioni possedute alla data del 23.9.2016, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica e nel modello approvato dalla Corte dei Conti allegati, comunicando l'esito della ricognizione ai sensi di legge e inviando copia della deliberazione in questione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Operata tale Revisione straordinaria, l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 comma 1 del T.U.S.P., di procedere annualmente alla revisione periodica della partecipazioni detenute, mediante un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene quote di capitale, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

La legge di bilancio 2019 (legge 30.12.2018, n. 145), al comma 723 dell'art. 1, come già sopra evidenziato, ha inserito nel T.U.S.P., dopo il comma 5 dell'art. 24, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, il seguente art. 5-bis: "A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione".

Con deliberazione C.C. n. 33 del 28.12.2022, questo Comune ha approvato il Piano di Razionalizzazione periodica delle Società e delle Partecipazioni societarie possedute direttamente e indirettamente al 31.12.2021, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica e nel modello approvato dalla Corte dei Conti allegati, comunicando l'esito della ricognizione ai sensi di legge e inviando copia della deliberazione in questione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Di seguito, si procede, pertanto, con gli adempimenti previsti dall'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P., sopra citato "Piano di Razionalizzazione: Analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate direttamente dal Comune di Ceriana al 31.12.2022 e Relazione tecnica (Art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P.)".

Alla data del 31.12.2022, il Comune di Ceriana risulta proprietario direttamente delle seguenti società e partecipazioni societarie (in parentesi la percentuale di partecipazione):

- RIVIERACQUA S.c.p.A. (Partecipazione diretta: 0,561778%)
- AMAIE ENERGIA E SERVIZI SPA (Partecipazione diretta 0,033%)

Scheda di dettaglio**DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	01567890080
Denominazione	Rivieracqua S.c.p.A.
Data di costituzione della partecipata	08/11/2012
Forma giuridica	Società consortile per azioni
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	Attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	
La società è un GAL⁽²⁾	
La società è una “Società benefit”	

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	Imperia

NOME DEL CAMPO	
Comune	Imperia
CAP *	18100
Indirizzo *	Lungomare Vespucci
Telefono *	
FAX *	
Email *	

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	36.00.00

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	

NOME DEL CAMPO	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato [§]	no
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	ARERA
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

#Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

[http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex .pdf](http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf)

[§] Occorre selezionare "Sì" se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	177

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	75.179
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	29.186

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Risultato d'esercizio	-7.838.065	1.968.556	-1.495.999	-2.975.164	-2.143.439

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività produttive di beni e servizi**" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	40.637.147	35.011.979	14.556.745
A5) Altri Ricavi e Proventi	3.896.160	3.429.619	2.092.112
di cui Contributi in conto esercizio	3.517.462	400.150	1.470.710

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	00399050087
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	Amaie S.p.A.
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	40,50%

⁽⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata.

Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	Controllo analogo congiunto

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di orientamento del 15 febbraio 2018 emanato dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	no
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Gestione servizio idrico integrato provinciale
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) ⁽¹⁰⁾	sì
Esito della revisione periodica ⁽¹¹⁾	Integrazione con il ramo idrico di Amaie S.p.A.
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹²⁾	Vedasi relazione tecnica
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹²⁾	Vedasi relazione tecnica
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹³⁾ §	
Note*	

- (8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
- (9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
- (10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
- (11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.
- (12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
- (13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.
- (14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24, comma 5-ter. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria” sia Sì.
- * Campo con compilazione facoltativa.

Scheda di dettaglio**DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	01350350086
Denominazione	Amaie Energia e Servizi S.r.l.
Data di costituzione della partecipata	03/10/2003
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	La società è attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	
La società è un GAL⁽²⁾	
La società è una “Società benefit”	

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	Imperia
Comune	Sanremo

NOME DEL CAMPO	
CAP *	18038
Indirizzo *	Via Armea, 46
Telefono *	0184/517121
FAX *	
Email *	segreteria@amaie-energia.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	38.11.00
Attività 2	82.99.30
Attività 3	52.21.20 STRADE PONTI GALLERIE
Attività 4	35.11.00
Attività 5	38.21.09
Attività 6	46.22
Attività 7	49.41
Attività 8	81.3
Attività 9	82.99.99

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	si

NOME DEL CAMPO	
Società contenuta nell'allegato A al D.lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato [§]	si
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	MEF (direttiva 9 settembre 2019)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽²⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽³⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

#Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

[§] Occorre selezionare "SI" se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	206
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	6.400
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	12.000

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	Sì	Sì
Risultato d'esercizio	324.402	249.278	134.072	372.783	330.833

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività produttive di beni e servizi**" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	34.025.738	31.247.847	24.145.201
A5) Altri Ricavi e Proventi	1.491.459	927.292	994.992
di cui Contributi in conto esercizio	152.612	0	0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta e indiretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	33,11%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	00399050087
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	Amaie S.p.A.
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	43,93%

⁽⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata.

Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	Controllo analogo congiunto

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di orientamento del 15 febbraio 2018 emanato dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	no
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Gestione servizio igiene urbana, gestione mercato fiori, gestione pista ciclopedonale, produzione energia elettrica
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) ⁽¹⁰⁾	sì
Esito della revisione periodica ⁽¹¹⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹²⁾	
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹²⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹³⁾	no
Note*	

⁽⁸⁾ Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “Sì”.

- (9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
- (10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
- (11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.
- (12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
- (13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.
- (14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24, comma 5-ter. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria” sia Sì.
- *Campo con compilazione facoltativa